



ORIGINALE

COMUNE DI CASTEGGIO

Provincia di Pavia

Codice Ente 26363

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **8** reg. delib.

del **29/04/2025**

OGGETTO: APPROVAZIONE REVISIONE STRAORDINARIA INFRAPERIODO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI 2024 -2025

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, addì **VENTINOVE** del mese di **APRILE** alle ore **21:00** - nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di prima convocazione.

Risultano:

N. ordine		Presenti	Assenti	N. ordine		Presenti	Assenti
1.	<i>VIGO Lorenzo</i>	X		8.	<i>MUSSELLI Davide</i>	X	
2.	<i>SEGGIO Salvatore</i>	X		9.	<i>ACHILLE Raffaella</i>	X	
3.	<i>PICCININI Paolo</i>	X		10.	<i>MUSSI Andrea</i>		X
4.	<i>RAFFINETTI Anna</i>	X		11.	<i>TAGLIANI Andrea</i>	X	
5.	<i>GUERCI Milena</i>		X	12.	<i>LA COGNATA Giuliana</i>	X	
6.	<i>CHIODA VALERIA</i>	X		13.	<i>BONO Martina</i>		X
7.	<i>ALLEGRIINI Riccardo</i>	X					

TOTALE 10 3

Partecipa il Segretario comunale **Daniele Bellomo**

- La Sig.ra. **VALERIA CHIODA - Presidente**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Oggetto: APPROVAZIONE REVISIONE STRAORDINARIA INFRA-PERODO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI 2024 -2025.

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione di ARERA n. 363 del 03/08/2021 che ha introdotto sostanziali novità a quanto già previsto dalla deliberazione n. 443 del 31/10/2019 così come modificata dalla Deliberazione 493/2020/R/RIF in tema di criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti quali: la durata pluriennale del PEF annualità 2022-2025;
- la deliberazione di Arera n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 di "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" che definisce le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;

Richiamate le proprie deliberazioni consiliari:

- n. 13 del 26/04/2022 di approvazione del PEF quadriennale 2022-2025;
- n. 29 del 25/06/2024 avente ad oggetto "Approvazione aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2024 -2025";

Visti l'articolo 8.5 della Deliberazione Arera 363/2021/R/RIF e l'articolo 28.4 del MTR-2, i quali prevedono la possibilità di una eventuale revisione straordinaria infra periodo del Pef 2024-2025, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel Piano stesso;

Considerato che il Comune di Casteggio ha ravvisato la necessità di procedere alla revisione di cui al punto precedente, al fine di allineare i costi esposti dal Gestore ASM Voghera nell'anno 2025 alle risultanze del conto economico 2023 della società stessa, poiché nell'anno 2023 è variato il servizio di raccolta dei rifiuti, passando da un sistema di raccolta differenziata di prossimità al porta a porta;

Esaminata la revisione straordinaria infra-periodo del PEF predisposto dal soggetto gestore e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti la gestione del servizio svolte direttamente dall'Ente locale, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

Richiamato l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che lo stesso deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Casteggio non è presente e/o operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Comune;

Effettuata con esito positivo la procedura di validazione del PEF, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dalla Geom. Giroladini Danila, con studio tecnico in Piacenza, Piazzale Medaglie d'Oro n. 9;

Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, da utilizzare come benchmark di confronto per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività previsto dall'art. 5 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

Dato atto che il fabbisogno standard quantificato sulla base delle linee guida rese disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è pari a € per ton 313,90 e che il costo medio unitario del PEF 2025 revisionato è pari a € per ton 340,00.

Dato atto altresì che il differenziale tra i due parametri sopra riportati è giustificato dalla circostanza che il fabbisogno standard non contiene i costi relativi alle voci CARC (costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti) e ACC (accantonamenti per crediti) ed è pertanto possibile sostenere che i due valori sono sostanzialmente allineati;

Ritenuto di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano Finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i seguenti valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 389/2023, all'Ente territorialmente competente, relativamente al PEF 2024-2025:

- fattore di sharing il valore del fattore b è stato stabilito in 0,60, mentre il fattore ω è stato stabilito in 0,40;
- coefficiente di recupero della produttività (X): 0,11%
- Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL): 0,00%
- Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): 0,00%
- Coefficiente CRI relativo ai maggiori oneri sostenuti per il servizio per gli anni 2022 e 2023: 7,00% per l'anno 2024 e 4,90% per l'anno 2025;

Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente la revisione straordinaria infra-periodo del Piano finanziario 2024 -2025 e i relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e precisamente:

- All. 1) MTR-2 PEF 2024-2025;
- All. 2) Relazione di accompagnamento all'aggiornamento biennale del PEF 2024-2025;
- All. 3) Dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Legale Rappresentante di ASM Voghera SpA;
- All. 4) Dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Legale Rappresentante del Comune di Casteggio;
- All. 5) Relazione di accompagnamento redatta dal Gestore ASM Voghera SpA;
- All. 6) Atto di validazione del PEF posto in essere dalla Geom. Giroladini Danila, con studio tecnico in Piacenza, Piazzale Medaglie d'Oro n. 9;
- All. 7) Documento tecnico redatto da ASM Voghera SpA ai sensi del DPR 158-99 art. 8;
- All. 8) Fabbisogni standard;

Preso atto che la revisione straordinaria infra-periodo del PEF 2024-2025 va trasmesso ad ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

Considerato che il Decreto Milleproroghe D.L. 30 dicembre 2021, convertito con Legge 25 febbraio 2022 n. 15, pubblicato in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022, al comma 5-quinquies dell'articolo 3,

introdotto in sede referente, prevede che, a decorrere dal 2022, i comuni, in deroga alla disciplina vigente, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile di ciascun anno;

Visti:

- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi del combinato disposto degli artt.147-bis e 49, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e degli artt.3 e 4 del Regolamento controlli interni, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali della stessa;
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.P.R. 31 gennaio 1994 n. 196;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

La discussione è integralmente riportata nell'allegata registrazione audio/video del punto posto all'ordine del giorno firmata digitalmente dal segretario comunale. Il verbalizzante attesta che il documento informatico allegato, contenente gli accadimenti oggetto di ripresa audio/video, occorsi alla sua vista e presenza, rappresenta e costituisce verbale della seduta a tutti gli effetti;

Visto l'esito della votazione legalmente espressa per alzata di mano:

Presenti n. 10

Favorevoli n. 9

Astenuti n. 1 (La Cognata)

Contrari n. //

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare la revisione straordinaria infra-periodo del Piano Economico Finanziario TARI 2024-2025 del Comune di Casteggio e i documenti ad esso allegati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alle deliberazioni ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023;
3. di dare atto che il valore del PEF 2024-2025 rispetta, per entrambi gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art.4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021;
4. di trasmettere la revisione straordinaria infra-periodo del Piano Economico Finanziario 2024 - 2025 ed i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione.

Successivamente con la seguente separata votazione espressa per alzata di mano:

Presenti n. 10

Favorevoli n. 9

Astenuti n. 1 (La Cognata)

Contrari n. //

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(VALERIA CHIODA)

Il Segretario Comunale
(Daniele Bellomo)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate